

FAQ elezioni RSU 2025

Blocco num. 1 – elettorato e presentazione delle liste

1. Chi si può candidare (ovvero chi è in possesso dell'elettorato passivo)?

- ✓ *Tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (27 gennaio 2025) sia a tempo pieno che parziale (comma 1 art.7 ACNQ);*
- ✓ *dipendenti con contratto a tempo determinato con incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.*

2. Dove è candidabile il personale che eventualmente presta la propria attività in due o più istituzioni scolastiche?

Nella sede di titolarità e non in quella di completamento ai sensi del comma 3 dell'art.7 dell'ACNQ 12/04/2024.

3. È candidabile il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno?

Sì, ai sensi del comma 5 dell'art.7 dell'ACNQ 12/04/2024.

4. È candidabile il personale che si trova in posizione di comando, fuori ruolo o in qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre amministrazioni?

Sì, presso la sede di assegnazione/utilizzo a condizione che la durata del comando o assegnazione sia pari a quella prevista per il personale assunto a tempo determinato (30/06 o 31/08). Al termine del periodo di comando il lavoratore rientra nella sede di titolarità e decade dalla RSU.

5. I candidati devono sottoscrivere l'accettazione della candidatura?

Sì, obbligatoriamente. All'accettazione di candidatura deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato.

6. I candidati della lista possono essere anche sottoscrittori della stessa lista?

Sì, è possibile essere contemporaneamente candidato e sottoscrittore.

7. Il dipendente che intende candidarsi deve essere iscritto obbligatoriamente all'organizzazione sindacale nelle cui lista si presenta?

Non c'è nessun obbligo di iscrizione per i candidati.

8. Quali sono le incompatibilità per la candidatura?

Il presentatore di lista, i membri della Commissione elettorale e il Dirigente scolastico non possono essere candidati.

9. È candidabile un componente del Consiglio di Istituto? *Si*

10. È candidabile un collaboratore del dirigente scolastico? *Si*

11. È candidabile il DSGA? *Si*

12. Quanti sono i componenti la RSU da eleggere?

- ✓ Nelle istituzioni scolastiche che occupano fino a 200 dipendenti si eleggono 3 RSU;
- ✓ nelle istituzioni scolastiche che occupano da 201 a 500 dipendenti. si eleggono 6 RSU.
Il numero di dipendenti preso a riferimento coincide con l'elettorato attivo come definito alla data di inizio della procedura elettorale (27 Gennaio 2025).

13. Quanti candidati si possono presentare per ogni lista elettorale?

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. Se le RSU eleggibili sono 3 potranno esserci al massimo 4 candidati, se le RSU eleggibili sono 6 i candidati potranno essere al massimo 8.

14. Come comportarsi in caso di una lista con un numero di candidati superiore a quello massimo?

La commissione elettorale potrebbe richiedere l'intervento della sigla sindacale per regolarizzare anche se tale eventualità non è contemplata tra le cose regolarizzabili oppure, più semplicemente, può limitarsi ad eliminare i nominativi in elenco con un numero d'ordine superiore al numero massimo di candidati previsti.

15. Quali lavoratori possono sottoscrivere la lista elettorale?

Tutti i dipendenti che sono riportati nell'elenco degli elettori definito alla data di inizio della procedura elettorale e trasmesso dalla propria amministrazione. Il numero minimo delle firme necessarie per poter presentare la lista nelle istituzioni scolastiche è il 2% del totale dei dipendenti.

16. Cosa accade se un lavoratore sottoscrive volontariamente o inconsapevolmente più liste?

La firma è nulla ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 18 dell'ACNQ del 12 Aprile 2022; pertanto non se ne terrà conto ai fini della determinazione della percentuale di firme di sottoscrittori necessaria per la presentazione delle stesse liste.

17. Le firme dei sottoscrittori di lista devono essere autenticate?

No, deve essere autenticata solo la firma del presentatore della lista garante dell'autenticità delle firme dei sottoscrittori della lista stessa.

18. Chi può votare (ovvero chi è in possesso dell'elettorato attivo)?

- ✓ Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'istituzione scolastica, anche se non titolari, compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria. **Per la scuola il riferimento è quindi ai docenti in utilizzazione ovvero in assegnazione provvisoria. La circolare Aran chiarisce che il servizio nell'Amministrazione è riferito alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ovvero il 27 gennaio 2025;**
- ✓ il personale a tempo determinato comunque in servizio alla data delle votazioni (supplenza: annuale, fino al termine delle attività didattiche, con contratto stipulato entro il 27 gennaio 2025 e comunque in servizio in data 14 aprile 2025);
- ✓ il personale che – avendo un rapporto a tempo indeterminato presso un'amministrazione di altro comparto – si trovi in servizio alla data delle votazioni presso la scuola in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo;

- ✓ *il personale assunto a tempo indeterminato tra l'inizio delle procedure elettorali e la data di votazione senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato. La circolare ARAN precisa che il lavoratore potrà esprimere il proprio voto solo se ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione (14 aprile 2025).*

19. Quali sono i lavoratori che non possono esercitare il diritto di voto?

- ✓ **Il personale assunto a tempo determinato successivamente alla data del 27 Gennaio 2025;**
- ✓ *il personale assunto con contratto a tempo indeterminato con la sola decorrenza giuridica non coperto da effettivo servizio;*
- ✓ *il personale con rapporto di lavoro interinale, contratto di formazione e lavoro, etc...;*
- ✓ *il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;*
- ✓ *il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipula del relativo contratto individuale;*
- ✓ *il personale cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall'A.Ra.N. (es. dipendenti cui si applicano contratti di settori privati: agroalimentari, chimici, forestali, etc.);*
- ✓ *il personale con contratto di consulenza o comunque "atipico".*

20. Il personale assunto a tempo determinato successivamente alla data del 27 Gennaio 2025 può esercitare il diritto di voto?

Da quest'anno, a questa tipologia di personale non è consentito esercitare il diritto di voto.

21. Dove vota il personale con orario articolato su più scuole?

- ✓ *nella sede di titolarità, se è a tempo indeterminato;*
- ✓ *nella sede in cui presta il maggior numero di ore, se a tempo determinato;*
- ✓ *nella sede che gestisce il contratto, se a tempo determinato con orario della stessa entità.*

22. È possibile che la lista venga presentata da un Dirigente Sindacale di altro settore quali ad esempio ricerca, università, pubblico impiego?

Si, a condizione che il competente Dirigente Sindacale faccia espressamente delega.

23. Con quali modalità si presenta la lista?

Direttamente presso l'Istituzione scolastica con firma autenticata del presentatore nei modi previsti dalla legge oppure, dopo averla firmata digitalmente dal presentatore, può essere inviata tramite PEC.

24. Quale documentazione deve essere prodotta all'atto della presentazione della lista?

- ✓ *modello 2 (allegato 2) dell'ACNQ del 12 Aprile 2022 o, come previsto al punto 6 della Circolare A.Ra.N. n. 1 del 16.01.2025, modello analogo, purché contenga le stesse informazioni riportate nel modello allegato al citato ACNQ con firma autenticata del presentatore di lista nei modi previsti dalla legge;*
- ✓ *lista dei candidati e degli elettori sottoscrittori della lista, firmata dal presentatore che garantisce sull'autenticità delle firme apposte dai lavoratori;*
- ✓ *accettazioni delle candidature (allegato 1) e relativi documenti di riconoscimento dei candidati;*
- ✓ *logo che dovrà essere riportato sulla scheda elettorale.*

Blocco num. 2 – le commissioni elettorali

25. Quando si costituisce la Commissione Elettorale e come vengono scelti i componenti?

- ✓ *Non è nominata dal DS ma è espressione delle sigle sindacali. I componenti devono essere indicati tra i dipendenti in servizio nell'istituzione scolastica che godano, a qualunque titolo, di elettorato attivo.*
- ✓ *Si può costituire formalmente dal 6 febbraio (termine iniziale) al 17 marzo 2025 (termine conclusivo).*
- ✓ *Si considera insediata non appena siano pervenute almeno tre designazioni.*
- ✓ *Le designazioni dei componenti della Commissione elettorale possono essere effettuate fino al 14 marzo 2025 esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali.*
- ✓ *Se alla data del 14 marzo 2025 non sono pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell'Amministrazione chiedere tempestivamente a tutte le organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di designare, entro il 21 marzo 2025.*
- ✓ **Un sottoscrittore di lista può far parte della commissione elettorale.**

26. Come si individua il presidente della commissione Elettorale?

Come primo atto la Commissione Elettorale, elegge il suo presidente con voto segreto su decisione della commissione con voto palese. Il presidente designa il segretario verbalizzante.

27. Quali sono i compiti della Commissione Elettorale?

Ai sensi di quanto disposto con l'art.20 ACNQ 12/04/2025 e ribadito al Punto 9 Circolare Aran):

- ✓ *Elegge il presidente (nella prima seduta plenaria);*
- ✓ *Acquisisce l'elenco generale degli elettori (titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo);*
- ✓ *Riceve, eventuale, le liste elettorali, verifica le liste e le candidature presentate e decide circa la loro ammissibilità;*
- ✓ *Esamina entro 48 ore dal ricevimento, i ricorsi per ammissibilità delle liste e delle candidature;*
- ✓ *Conclusa l'analisi delle liste e degli eventuali ricorsi sulle stesse, comunica tempestivamente alle Organizzazioni sindacali se la lista che è stata presentata sia stata ammessa o meno*
- ✓ *Definisce le sezioni elettorali e gli orari di apertura delle stesse e porta a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicati nell'intranet dell'Amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni, ma non può modificare le date di votazione e di scrutinio stabilite con il Protocollo;*
- ✓ *Predispose il "modello" della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l'ordine di presentazione delle liste elettorali;*
- ✓ *Distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;*
- ✓ *Predispose degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;*
- ✓ *Nomina i presidenti di sezione;*
- ✓ *Nomina gli scrutatori, tenendo conto delle eventuali designazioni da parte delle OO.SS.;*
- ✓ *Assunto che all'interno del seggio elettorale è ammessa la presenza solo dei componenti del seggio, della commissione elettorale e dei votanti:*
 - **Individua misure a garanzia della regolarità delle votazioni e dell'integrità dell'urna e delle schede elettorali, al termine di ogni giornata:**

- **verbalizza il numero degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto nella giornata;**
 - **sigilla le urne con apposizione delle firme di tutti i membri della sezione sul sigillo;**
 - **inserisce le schede già firmate dai componenti della sezione e non utilizzate in una busta da sigillare;**
 - **garantisce in collaborazione con l'Amministrazione l'inaccessibilità delle urne durante la chiusura della sezione;**
- ✓ Organizza e gestisce lo scrutinio dopo aver verificato il raggiungimento del quorum;
 - ✓ Raccoglie i dati elettorali parziali delle singole sezioni e riepilogo dei risultati;
 - ✓ Compila i verbali;
 - ✓ Comunica i risultati ai lavoratori, all'Amministrazione e alle Organizzazioni Sindacali presentatrici di lista;
 - ✓ Esamina degli eventuali ricorsi e proclama gli eletti;
 - ✓ Trasmette i verbali e gli atti all'Amministrazione per la debita conservazione e trasmissione telematica dei risultati all'ARAN.

28. Quali sono le modalità con cui la commissione elettorale assume le sue decisioni?

In armonia con la norma generale si può affermare che una riunione della commissione sia valida se ad essa partecipa più del 50% dei componenti. Fa eccezione la riunione in cui si procede all'assegnazione dei seggi per la quale è prevista la partecipazione dell'intera commissione. Le decisioni devono prese con il consenso più ampio possibile per evitare contenziosi successivi.

29. Quali gli accordi tra commissione elettorale e dirigente scolastico?

Individuazione dei locali per lo svolgimento dei lavori della Commissione e per i seggi elettorali il cui utilizzo deve essere garantito in via esclusiva. Il DS dovrà fornire l'elenco alfabetico degli elettori, le urne, il materiale per il funzionamento della Commissione e del/i seggio/seggi, il materiale per la definizione delle schede elettorali, l'uso di attrezzature quali ad esempio: computer, fotocopiatrice, telefono, internet.

30. Chi definisce il numero dei seggi di ciascuna istituzione scolastica?

In ciascuna scuola sede di elezioni RSU deve esserci almeno un seggio. La Commissione può decidere, se di istituirne altri in presenza, ad esempio, di sedi distaccate. In tale eventualità occorre preparare gli elenchi degli elettori suddivisi per seggio (art.21 ACNQ 12/04/2022 - Punto 11 Circolare Aran).

31. È possibile costituire un seggio itinerante?

Si, al fine di garantire la massima partecipazione al voto (art.21 ACNQ 12/04/2022 - Punto 11 Circolare Aran).

32. Da chi è composto il seggio elettorale?

È composto da un presidente (nominato dalla Commissione elettorale) e dagli scrutatori (uno per lista) designati dai presentatori di ciascuna lista entro due giorni lavorativi prima dell'inizio delle votazioni e scelti fra i lavoratori elettori non candidati. Gli scrutatori devono essere almeno due.

33. A chi compete l'individuazione degli scrutatori?

Ciascun seggio elettorale è composto da un presidente e almeno due scrutatori. Gli scrutatori, non candidati, sono designati dai presentatori di lista entro il giorno 11 aprile 2025 (almeno 48 ore prima dell'inizio delle elezioni). Possono essere designati scrutatori tutti gli elettori non candidati; quindi, le funzioni di scrutatore possono essere svolte anche da dipendenti a tempo determinato, in comando o

fuori ruolo. In assenza di designazioni la Commissione costituisce ugualmente il seggio e nomina, gli scrutatori mancanti tra gli elettori disponibili. Non è prevista un'incompatibilità fra la funzione di scrutatore e quella di componente della Commissione elettorale (art.23 ACNQ 12 Aprile 2022).

34. Il presidente e gli scrutatori possono operare durante il proprio orario di lavoro?

Sono considerati in servizio e sono quindi esonerati dallo svolgimento delle funzioni proprie della funzione/qualifica per tutta la durata delle operazioni elettorali.

35. Gli elettori come vengono informati delle liste presentate?

La Commissione Elettorale porta a conoscenza dei lavoratori le liste elettorali presentate, mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti almeno otto giorni prima della data delle elezioni (ovvero entro il 3 aprile 2025).

36. Quali sono le caratteristiche che devono avere le schede elettorali?

Nelle istituzioni scolastiche in cui si eleggono 3 RSU (fino a 200 elettori) la scheda riporta il nome (eventualmente anche il simbolo) delle liste e l'elenco dei candidati (fino a un massimo di 4 per lista), nell'ordine in cui sono pervenute; in quelle in cui si eleggono 6 RSU (oltre 200 elettori la scheda elettorale riporta il nome (eventualmente anche il simbolo) delle liste, nell'ordine in cui sono pervenute; in questo caso la scheda NON riporta l'elenco dei candidati (fino a un massimo di 8 per lista), ma solo due righe per le preferenze esprimibili (fino ad un massimo di due). L'elenco dei candidati è affisso all'ingresso del seggio.

37. L'organizzazione sindacale può ricorrere in caso di esclusione di una candidatura o di esclusione della lista presentata e chiedere la regolarizzazione della stessa?

La Commissione decide autonomamente e motivatamente sull'ammissibilità delle liste e dei candidati, secondo le regole dettate dall'ACNQ del 12 Aprile 2022 e decide in merito agli aspetti formali che possono essere regolarizzati (riguardanti, ad esempio, autocertificazioni, candidature, ecc..).

In caso di difetti meramente formali nella presentazione delle liste, la commissione consente alle OO.SS. interessate la regolarizzazione di quanto riscontrato, assegnando, a tal fine, un termine congruo per provvedervi. La richiesta di regolarizzazione e il termine assegnato al riguardo vanno comunicati in forma scritta (tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni non perfettamente conformi alla denominazione risultante dallo statuto dell'O.S. a cui la lista si riferisce).

La circolare dell'ARAN dispone un termine di 48 ore per l'esame dei ricorsi relativi agli esiti elettorali. Tale termine, per analogia, vale per l'esame dei ricorsi circa la ammissibilità della lista o del candidato.

Le decisioni della Commissione sulle controversie instauratesi prima della data delle elezioni sono adottate in tempi idonei a consentire alle OO.SS. interessate di concludere tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione alle elezioni.

Blocco num. 3 – operazioni di voto, scrutinio, ricorsi e trasmissione dei risultati

38. Quali sono gli orari in cui si vota?

Gli orari di apertura del seggio vengono stabiliti dalla Commissione elettorale che, al fine di favorire la più ampia partecipazione al voto, decide gli orari di apertura tenendo presente la durata del servizio e la distribuzione dei lavoratori nei vari turni e relativi orari di servizio. Gli orari di apertura dei seggi e la

loro ubicazione sono portati a conoscenza degli elettori tramite avviso all'albo elettorale almeno 8 giorni prima della data prevista per il voto

39. Cosa dovranno fare gli elettori per esprimere il loro voto?

Dovranno recarsi al seggio muniti documento di riconoscimento (in alternativa è sufficiente la conoscenza diretta di 2 componenti del seggio – situazione da verbalizzare -) e dovranno apporre la propria firma in corrispondenza del proprio nominativo nell'elenco in possesso del seggio.

40. Dove vota il personale che ha l'orario articolato su più scuole?

Il diritto di voto si esercita in un'unica sede, pertanto il personale che ha l'orario articolato su più sedi vota solamente nell'istituzione scolastica che lo amministra (quella di titolarità o in assegnazione provvisoria). La Commissione elettorale deve controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto.

41. Il personale assente a qualsiasi titolo compreso attività scolastiche (viaggi di istruzione, Erasmus, PCTO) può votare online?

No, purtroppo il voto online non è in nessun caso consentito.

42. Quante sono le preferenze esprimibili?

Si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista scelta nelle scuole fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti è possibile esprimere la preferenza per due candidati della stessa lista (in questo caso occorrerà scrivere nome e cognome nell'apposito spazio della scheda).

43. È possibile esprimere unicamente il voto di lista?

Il voto di lista viene espresso mediante una crocetta tracciata sulla intestazione della lista stessa.

44. Come valutare il voto espresso con un numero di preferenze alla stessa lista superiore al consentito?

In tal caso il voto si attribuisce alla lista, anche se non sia stato esplicitamente indicato.

45. Come valutare il voto espresso ad una lista e con preferenze date a candidati di altre liste?

In questo caso si considera solamente il voto di lista e sono considerati nulli i voti di preferenza.

46. Come valutare il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti rende nulla la scheda?

In questi casi la scheda deve essere considerata nulla.

47. Come comportarsi in presenza di schede diverse da quella predisposta dalla Commissione elettorale o non firmata dai componenti del seggio?

La scheda deve essere considerata nulla.

48. Come comportarsi in presenza di schede con scritte o segni di identificazione?

La scheda deve essere considerata nulla.

49. Quali sono le azioni che commissione e seggi elettorali dovranno mettere in atto per garantire la segretezza del voto e l'integrità delle urne?

Al termine di ogni giornata dovranno provvedere a:

- ✓ verbalizzare il numero degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto nella giornata;
- ✓ sigillare le urne con apposizione delle firme di tutti i membri della sezione sul sigillo;
- ✓ inserire le schede già firmate dai componenti della sezione e non utilizzate in una busta da sigillare;
- ✓ garantire, in collaborazione con l'Amministrazione, l'inaccessibilità delle urne durante la chiusura della sezione.

50. Quando le elezioni si possono ritenere valide?

In una singola istituzione scolastica le elezioni si ritengono valide se ha votato più del 50% degli aventi diritto al voto.

51. Come ci si comporta se le elezioni non sono valide (quorum non raggiunto)?

Non si procede allo scrutinio e si ripete esclusivamente la procedura della votazione entro il 17 maggio 2025 (30 giorni a partire dal 17 aprile 2025). Tutte le altre procedure rimangono immutate: stessa Commissione elettorale, stesse liste già presentate, stessi seggi. Se anche in questa seconda votazione non si raggiungesse il quorum, entro i successivi 90 giorni si ripeterà l'intera procedura elettorale (consegna elenchi aventi diritto, insediamento e costituzione della Commissione elettorale, presentazione delle liste, ecc.).

52. Quando avranno inizio le operazioni di scrutinio?

Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio in tutte le sezioni, dalla chiusura delle operazioni elettorali sino alle 14:00 del 17 Aprile 2025.

53. Come si stabilisce il quorum necessario alla assegnazione dei seggi?

Il quorum si ottiene il numero dei voti validi (somma dei voti ottenuti dalle liste, escluse schede nulle e bianche) per il numero dei seggi previsti. Ad esempio: 112 votanti 103 voti validi, 5 nulle e 4 bianche. Poiché si attribuiscono 3 seggi il quorum è dato da $103/3=34,33$.

54. Come si ripartiscono i seggi alle varie liste?

I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che hanno ottenuto il quorum. Successivamente, fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi. In caso di parità di resti, il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità, il seggio viene attribuito al componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU. A tal fine è necessario procedere ad una simulazione di assegnazione dei seggi ai candidati aventi titolo per verificare la distribuzione fra i generi. A parità di genere, al componente anagraficamente più giovane.

55. Cosa accade se ad una lista spetterebbero più seggi del numero dei candidati in essa presenti?

Viene eletta una RSU in meno perché è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di una lista concorrente.

56. Cosa accade se il numero dei seggi attribuiti complessivamente è inferiore al numero minimo di componenti per il funzionamento della RSU (meno del 50%)?

I risultati elettorali devono comunque essere trasmessi all'ARAN ma le elezioni dovranno essere ripetute attivando ex-novo tutta la procedura che dovrà concludersi nei successivi 90 giorni.

57. Chi, come e quando comunica i risultati agli elettori?

La commissione elettorale terminate le operazioni sigilla in un plico tutto il materiale escluso i verbali. Quindi comunica i risultati ai lavoratori, all'amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste attraverso l'affissione del verbale finale, dal 17 fino al 24 Aprile 2025, in un luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicato sul sito Internet dell'amministrazione.

58. A chi compete la verifica della correttezza della denominazione della lista riportata sulla scheda elettorale?

È una competenza specifica delle organizzazioni sindacali interessate; in caso di incongruenza l'OO.SS. dovrà presentare ricorso alla commissione elettorale nel termine previsto di 5 giorni.

59. Quanti giorni ci sono a disposizione per presentare eventuali ricorsi riferiti ai risultati elettorali?

5 giorni a partire dalla data di affissione del verbale finale

60. Quanto tempo ha a disposizione la commissione elettorale per esprimersi su un ricorso?

La Commissione Elettorale provvede ad esaminare il ricorso entro 48 ore, inserendo nel verbale delle operazioni elettorali la determinazione cui è giunta e l'eventuale modifica del verbale finale, che viene nuovamente affisso. Le copie del verbale finale, del verbale delle operazioni elettorali e degli eventuali verbali di sezione dovranno essere notificate alle Organizzazioni Sindacali che hanno presentato le liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni.

61. Di quanto tempo dispongono le organizzazioni di sindacali per impugnare le decisioni della commissione elettorale?

Le decisioni riportate nel verbale finale sono impugnabili in 10 giorni a partire dalla data di pubblicazione del verbale finale.

62. In che modo le organizzazioni sindacali possono impugnare le decisioni della commissione elettorale?

Ferma restando la possibilità di presentare ricorso all'autorità giudiziaria, è ammesso il ricorso, entro 10 giorni, a un apposito Comitato dei Garanti.

63. Come è costituito il comitato dei garanti?

Il Comitato dei Garanti deve essere costituito a livello provinciale, attraverso una iniziativa dei sindacati; è presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato ed è composto da un componente designato da ciascuna delle OO.SS. presentatrici di lista direttamente coinvolte nel ricorso in quanto le stesse si contendono uno o più seggi.

Se il ricorso ha per oggetto altre decisioni della Commissione Elettorale, il Comitato dei Garanti è presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato ed è composto da un componente designato dall'organizzazione sindacale ricorrente e dal Presidente della Commissione Elettorale. Se il Presidente della Commissione Elettorale è espressione dell'Organizzazione Sindacale.

64. Quanto tempo ha a disposizione il comitato dei garanti per esaminare i ricorsi?

Si insedia presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro e si pronuncia entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

65. Le decisioni del comitato dei garanti sono prescrittive per la commissione elettorale?

Il pronunciamento del Comitato dei garanti è vincolante per la Commissione elettorale. L'A.Ra.N. non può sostituirsi al Comitato dei garanti, né incidere sulle sue deliberazioni. Pertanto, il Comitato dei garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'A.Ra.N. Qualora il Comitato dei garanti non rinvenga le soluzioni nell'ACNQ 12 aprile 2022 o nella circolare A.Ra.N. 1/2025, dovrà utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti.

66. Quando si insedia la RSU?

L'insediamento della RSU è contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell'Amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali; pertanto, si ritiene insediata nel momento in cui il verbale della commissione elettorale, esaminati gli eventuali ricorsi, diviene definitivo.

67. La RSU neoeletta può operare in presenza di ricorsi al comitato dei garanti o al Giudice del Lavoro?

In caso di ricorsi presentati al comitato dei garanti o in sede giurisdizionale la RSU può operare con riserva; tale circostanza deve risultare evidente nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU.

68. A chi compete la trasmissione dei risultati elettorali all'A.Ra.N.?

All'Amministrazione che avrà ricevuto il verbale riassuntivo dalla Commissione elettorale tempestivamente e comunque nel periodo intercorrente tra il 28 aprile ed il 6 maggio 2025, rispettando scrupolosamente le seguenti modalità:

- ✓ *utilizzando l'applicativo VERBALI RSU, disponibile nell'Area riservata alle Amministrazioni pubbliche del sito internet www.aranagenzia.it; l'applicativo verrà reso accessibile a partire dal 28 aprile 2025;*
- ✓ *accreditando il Responsabile Legale dell'Ente (RLE) o del collegio (RLC);*
- ✓ *designando, eventualmente, un Responsabile del Procedimento (RP) verbali RSU. L'RLE rimane in ogni caso responsabile, insieme all'RP.*

69. Le organizzazioni sindacali possono richiedere copia della documentazione trasmessa all'A.Ra.N.?

Il documento generato, contenente il riepilogo dei dati inseriti, dovrà essere firmato dalla Commissione elettorale prima dell'inoltro alle OO.SS. presentatrici di lista.

70. È possibile correggere i verbali elettorali una volta che sono stati trasmessi all'A.Ra.N.?

Il Comitato Paritetico 2025-2027 di cui all'art. 43 del D.Lgs. 165/2001 costituito presso l'A.Ra.N., mette a disposizione delle organizzazioni sindacali i verbali al fine di verificarne la corrispondenza rispetto ai dati in proprio possesso e chiedere la correzione di eventuali errori materiali. In tal caso, la Commissione elettorale rediga un nuovo verbale finale che annulla e sostituisce il precedente. Tale nuovo verbale dovrà essere tempestivamente caricato dall'Amministrazione nell'applicativo VERBALI RSU riaprendo il relativo fascicolo telematico. Le correzioni potranno avvenire entro la scadenza della rilevazione fissata dal Comitato paritetico.